

Bruxelles, 1° aprile 2020  
(OR. en)

---

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2018/0169(COD)**

---

---

**7041/20  
ADD 1**

**CODEC 218  
ENV 189  
SAN 114  
CONSOM 64  
AGRI 100**

#### **NOTA PUNTO "I"**

---

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti
Oggetto:	Progetto di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante prescrizioni minime per il riutilizzo dell'acqua ( <b>prima lettura</b> ) - Decisione di ricorrere alla procedura scritta per l'adozione della posizione del Consiglio in prima lettura e della motivazione del Consiglio = Dichiarazioni

---

#### **Dichiarazione della Grecia**

1. La Grecia sostiene la "proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante prescrizioni minime per il riutilizzo dell'acqua". La creazione, a livello dell'UE, di un quadro normativo integrato, stabile e comunemente accettato contribuirà in misura significativa ad affrontare la siccità e la carenza idrica che sono suscettibili di aggravarsi in futuro a causa dei cambiamenti climatici.
2. La Grecia ritiene tuttavia che la diluizione delle acque trattate, di per sé non deve essere considerata un'opzione di trattamento delle acque, vale a dire che gli operatori del settore alimentare o gli agricoltori non dovrebbero essere autorizzati a diluire le acque trattate di qualsiasi classe di qualità e a utilizzarle successivamente come se fossero acque di una classe di qualità superiore (più pulita).

3. La Grecia fa parte degli Stati membri che hanno già in vigore un quadro normativo che prevede disposizioni ancora più rigorose. Va da sé che, per noi, la tutela della salute è fondamentale e ci riserviamo pertanto il diritto di adottare disposizioni supplementari e di attuare ulteriori misure a livello nazionale, in linea con il principio di precauzione.

### **Dichiarazione della Repubblica slovacca**

La Repubblica slovacca è consapevole del fatto che alcuni Stati membri devono affrontare il problema della carenza idrica e della siccità come conseguenza dei cambiamenti climatici. Tuttavia, secondo le relazioni del Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico, i cambiamenti climatici hanno un'incidenza sul diffondersi e il propagarsi di varie malattie, sostanze nocive e agenti patogeni trasmessi attraverso l'acqua, gli alimenti, come la Salmonella, che influiscono sulla salute della popolazione. Pertanto, il ricorso a tali acque riutilizzate a fini irrigui in agricoltura non deve mettere in pericolo la salute del consumatore finale a causa di criteri di qualità dell'acqua insufficienti per le acque riutilizzate e deve tenere conto degli sviluppi futuri.

Nel corso dei negoziati su queste acque riutilizzate, abbiamo costantemente chiesto una proposta ambiziosa per quanto riguarda l'obiettivo di garantire l'efficace ed equo funzionamento del mercato interno (circolazione delle merci), imponendo requisiti uniformi per le acque riutilizzate a tutti gli Stati membri e per quanto concerne l'obiettivo della protezione dell'ambiente, della salute umana e animale. Siamo rammaricati che ciò non appaia nel testo finale.

Siamo inoltre delusi che la proposta di etichettatura obbligatoria non sia stata integrata, il che a nostro parere può risultare ingannevole nei confronti del consumatore finale e privarlo del suo diritto all'informazione. Ciò contrasta con il principio di informazioni trasparenti nei confronti del consumatore finale e in particolare nei confronti di vari gruppi vulnerabili, come anziani, minori, persone con un abbassamento delle difese immunitarie.

Analogamente, le nostre proposte volte a rendere più rigorosi i parametri di qualità del regolamento per quanto riguarda l'inclusione di vari parametri di qualità, come la Salmonella, non sono state accolte. Abbiamo sottolineato l'elevato livello di protezione della salute, la qualità degli alimenti e i criteri rigorosamente definiti nell'allegato. Non riteniamo che nella formulazione attuale la protezione della salute del consumatore finale sia trattata in maniera sufficiente.

Al tempo stesso, nutriamo riserve sulla formulazione dell'articolo 2, paragrafo 2, che non consente a uno Stato membro di chiedere una deroga in maniera neutra sulla base di uno o più dei criteri stabiliti nel regolamento. L'attuale formulazione lascia alla Commissione europea troppa discrezionalità per decidere riguardo a una deroga sulla base di tutti i criteri menzionati nel regolamento.

Tenuto conto delle nostre preoccupazioni in materia di salute e alimenti, non siamo in grado di concordare sul presente regolamento e pertanto ci asteniamo dalla votazione.

---